



# **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

*Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28/04/2019.*

*Il presente documento abroga e sostituisce il precedente.*

## **Sommario**

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....</b>	<b>2</b>
<b>CAPO II - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO III - DISCUSSIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>CAPO IV - CANDIDATURE PER LA NOMINA ALLE CARICHE SOCIALI.....</b>	<b>9</b>
<b>CAPO V - MODALITA' DI VOTAZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>CAPO VI - CHIUSURA DEI LAVORI .....</b>	<b>14</b>
<b>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>15</b>

## **CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il funzionamento delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Banca Popolare Sant'Angelo, nonché le modalità di candidatura alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono qui integralmente richiamate le norme di legge e di Statuto della Banca.

Il presente Regolamento è composto di 21 articoli.

### **ART. 2 AVVISO DI CONVOCAZIONE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea riporta:

- A. il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- B. la data e l'ora di convocazione;
- C. le materie poste all'ordine del giorno;
- D. l'eventuale data per la seconda convocazione e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;
- E. le modalità per prendere parte all'Assemblea.

L'avviso di convocazione può prevedere, in conformità allo Statuto, l'eventuale attivazione di uno o più collegamenti a distanza ("sedi di collegamento") con il luogo in cui si tiene l'Assemblea e ove sono presenti il Presidente e il segretario ("sede principale"), che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso la sede principale per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari e di esprimere, al momento della votazione, il proprio voto.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei modi previsti dalla legge, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ai sensi dell'art. 2429 del codice civile, la Banca ha l'obbligo di depositare presso la sede sociale, nei 15 giorni che precedono l'Assemblea dei Soci in prima convocazione, il bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione legale dei conti.

## **CAPO II - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

### **ART. 3 INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA**

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea e di esercitarvi il diritto di voto i Soci che risultano essere iscritti nel libro soci, che hanno diritto ad intervenire e a votare in Assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, secondo le modalità e i termini fissati dallo Statuto e riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, pubblicato nei modi di legge e con le altre formalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea devono esibire agli incaricati della Banca, all'ingresso dei locali designati per l'adunanza, sia presso la sede principale che presso le eventuali sedi di collegamento a distanza, la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata e le eventuali deleghe, unitamente a un valido documento di identità.

Copia della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata viene consegnata al Socio per l'esercizio del diritto di voto.

All'Assemblea non possono assistere persone diverse dai Soci, salvo quelle invitate dal Presidente, che informa della loro presenza in apertura di adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la possibilità di partecipazione dei Soci all'Assemblea anche mediante l'attivazione di un sistema di collegamento a distanza, individuando di volta in volta per ogni convocazione le eventuali sedi collegate tenuto conto della composizione della compagine societaria.

I Soci che intendano partecipare ai lavori assembleari nell'eventuale sede di collegamento a distanza, devono farne richiesta scritta ed inviarla entro 10 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea, secondo le seguenti modalità:

- a) a mezzo fax al numero 091/7970123,
- b) a mezzo PEC all'indirizzo segreteria.amministratoredelegato@bancasantangelo.com,
- c) tramite raccomandata A/R indirizzata all'U.S. Affari Legali e Societari, Via E. Albanese n.94 – 90139 Palermo.

I Soci che partecipano all'Assemblea dalle eventuali sedi di collegamento hanno diritto di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni esclusivamente durante lo svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente, ad apertura dei lavori assembleari, verifica che sussistano le condizioni previste dalla legge e dallo Statuto per l'eventuale partecipazione a distanza, avuto particolare riguardo all'idoneità del collegamento, alla possibilità

di identificare i Soci partecipanti a distanza, nonché alla possibilità, per gli stessi, di seguire la discussione, di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e di esprimere il voto nelle deliberazioni.

Tutti i Soci presenti, sia nella “sede principale” che nelle “sedi di collegamento”, quando previste, concorrono a formare i quorum costitutivi e deliberativi di volta in volta richiesti.

Salvo diversa specificazione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano in egual modo alla sede principale e alle eventuali sedi di collegamento a distanza.

#### **ART. 4 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

La rappresentanza in Assemblea è disciplinata dalle norme di legge e di Statuto.

Le deleghe devono essere compilate a norma di legge.

Ciascun Socio può essere portatore di massimo dieci deleghe. Non è ammessa la rappresentanza da parte di chi non è Socio, anche se munito di procura generale, salvo i casi di rappresentanza legale.

Non possono essere rilasciate deleghe ad Amministratori, Sindaci o Dipendenti della Banca, i quali possono rappresentare solo i minori e gli incapaci sui quali esercitano la potestà o la tutela.

I rappresentanti non sono però eleggibili in tale veste alle cariche sociali.

In caso di contestazione sul diritto a partecipare all'Assemblea, decide inappellabilmente, a termini di Statuto, il Presidente dell'Assemblea.

#### **ART. 5 ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA**

All'esito degli adempimenti di cui al precedente art. 3, ciascun Socio è ammesso nell'area assembleare, per tale intendendosi tanto la sala dell'Assemblea quanto gli eventuali ambienti ad essa annessi nei quali tramite strumenti audio-visivi è possibile seguire i lavori assembleari.

I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano dall'area assembleare sono tenuti a comunicarlo agli incaricati e ad esibire nuovamente la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata di cui all'art. 3 al fine di essere riammessi.

All'interno dell'area assembleare è fatto espresso divieto, tanto ai Soci partecipanti quanto ad eventuali invitati, di utilizzare apparecchi fotografici, video

similari, strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

In deroga a quanto precede e per esigenze di pubblica informazione, il Presidente può ammettere giornalisti, fotografi e/o troupe radio televisive.

## **ART. 6 FORMALITA' PRELIMINARI**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da colui che lo sostituisce ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

Il Presidente fa constatare preliminarmente a verbale:

- A. la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- B. l'eventuale presenza all'adunanza di soggetti non Soci (es. invitati, dipendenti non Soci, stampa);
- C. l'eventuale partecipazione ai lavori assembleari di Soci dislocati presso le sedi di collegamento a distanza;
- D. in base agli elenchi di iscrizioni e ai biglietti di ammissione ritirati all'ingresso dagli incaricati, il numero complessivo dei Soci presenti ed il raggiungimento del quorum costitutivo, ove previsto.

Accertate le condizioni di validità previste dallo Statuto per ciascun tipo di Assemblea, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, aprendone i lavori; in caso contrario, la rinvia ad altra convocazione. In seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'adunanza, il Presidente la dichiara non validamente costituita e la rinvia a nuova convocazione.

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita, dà notizia dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione, a termini di legge, e dà lettura dell'ordine del giorno.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario. Nel caso di assemblee straordinarie, tale funzione è svolta da un notaio da lui designato.

Il segretario dell'Assemblea può essere assistito da persone di propria fiducia e avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione unicamente quale ausilio nella predisposizione del verbale.

## **ART. 7 SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

Al fine di garantire un ordinato ed efficiente svolgimento dei lavori, il Presidente può:

- A. farsi assistere da componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dal notaio incaricato, ovvero da altro personale della Banca;
- B. avvalersi della collaborazione di persone di propria fiducia per verificare che i presenti abbiano i requisiti necessari per partecipare all'Assemblea e risolvere eventuali contestazioni;
- C. nominare assistenti di fiducia presso le eventuali sedi di collegamento a distanza per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci intervenuti due scrutatori anche per l'approvazione e sottoscrizione del verbale.

I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica adunanza. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, il Presidente, a norma dell'art. 30 dello Statuto, può aggiornare i lavori di Assemblea; a tal fine, contemporaneamente fissa il giorno e l'ora della riunione per la prosecuzione dei lavori entro l'ottavo giorno successivo, comunicandolo all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella riunione successiva, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

## **CAPO III - DISCUSSIONE**

### **ART. 8 ILLUSTRAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Al fine di garantire una più efficiente trattazione e una più ordinata discussione, il Presidente può, con l'approvazione dell'Assemblea:

- A. variare l'ordine di trattazione degli argomenti rispetto a quello risultante dall'avviso di convocazione;
- B. procedere alla trattazione congiunta di più argomenti connessi, da sottoporre a votazione congiunta o separata;
- C. disporre che la votazione avvenga al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, anziché punto per punto.

### **ART. 9 DISCUSSIONE**

Dopo l'illustrazione di ciascun argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che ne abbiano fatto richiesta, previa verifica dell'attestazione di Socio.

Ogni Socio ha diritto a prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione ed esprimere le proprie opinioni. I Soci che partecipano all'Assemblea dalle "sedi di collegamento", quando previste, non possono intervenire nella discussione dei temi trattati.

Gli interventi devono essere strettamente attinenti all'argomento in discussione.

Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono e l'Amministratore Delegato, rispondono ai Soci dopo ciascun intervento ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ciascuna materia all'ordine del giorno.

Ogni Socio ha la possibilità di fare un solo intervento sull'argomento in discussione, salvo un'ulteriore dichiarazione di voto di brevissima durata. Il Presidente, considerato il numero degli interventi previsti, l'oggetto e l'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, fissa il periodo di tempo a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento.

Scaduto il periodo di tempo assegnato, il Presidente invita l'oratore a concludere. Se l'invito non viene accolto, il Presidente provvede a togliergli la parola. Gli



interventi sono verbalizzati, a norma dell'art. 2375 del codice civile, dal segretario dell'Assemblea.

#### **ART. 10 POTERI DEL PRESIDENTE**

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

Il Presidente può togliere la parola agli intervenuti nei casi seguenti:

- A. qualora il Socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo la scadenza del tempo assegnatogli;
- B. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- C. nel caso in cui il Socio pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose o inciti alla violenza o al disordine.

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di articolare il proprio intervento, oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li invita all'osservanza del Regolamento. Se l'ammonizione risulta vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone ammonite dalla sala della riunione, sia essa la sede principale o le eventuali sedi di collegamento, per tutta la fase della discussione.

#### **ART. 11 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE**

Esauriti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento dell'ordine del giorno, nessun Socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che per richiamo allo Statuto e/o al Regolamento.

#### **ART. 12 RIAMMISSIONE DEGLI ESCLUSI**

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 10 e procede alla verifica del numero legale dei presenti, in proprio, per delega, a distanza.

I provvedimenti di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

## **CAPO IV - CANDIDATURE PER LA NOMINA ALLE CARICHE SOCIALI**

### **ART. 13 AMMINISTRATORI**

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione. La cooptazione è ammissibile purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori nominati per cooptazione restano in carica fino alla prima Assemblea successiva alla nomina. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità; essi restano pertanto in carica per il tempo in cui lo sarebbero rimasti gli Amministratori sostituiti.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di candidature, presentate dal Consiglio ovvero dai Soci, con le seguenti modalità:

- A. il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci che ne facciano richiesta in tempo utile, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- B. ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare e specificare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza disciplinati all'art. 32 dello Statuto;
- C. le candidature diverse da quelle presentate dal Consiglio devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- D. le candidature avanzate dal Consiglio ovvero dai Soci devono essere corredate di un *curriculum vitae* volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato. Le candidature presentate dal Consiglio devono essere corredate anche del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica. Le candidature avanzate dai Soci devono, inoltre, illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- E. ciascuna candidatura presentata da soggetti diversi dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da almeno 100 (cento) Soci, iscritti al libro dei soci e aventi diritto di intervenire e di votare in Assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al

sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alla candidatura. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola candidatura e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna candidatura. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

#### **ART. 14 SINDACI**

Alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale si procede sulla base di candidature, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero da ciascun interessato che ne faccia richiesta, con le seguenti modalità:

- A. le candidature diverse da quelle presentate dal Consiglio devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e devono specificare se riferite alla carica di Presidente, di componente effettivo o di componente supplente del Collegio Sindacale;
- B. ciascuna candidatura presentata da soggetti diversi dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritta da almeno 100 (cento) Soci, iscritti al libro dei soci e aventi diritto di intervenire e di votare in Assemblea, secondo quanto risulta dai certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, depositati unitamente alla candidatura. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola candidatura e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna candidatura.

Unitamente alla candidatura, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:

- a. il curriculum professionale del candidato;
- b. la dichiarazione con cui il candidato, sotto la propria responsabilità e con firma autenticata ai sensi di legge, attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e dell'art. 44 dello Statuto ai fini dell'assunzione della carica.

#### **ART. 15 PROBIVIRI**

I componenti del Collegio dei Probiviri vengono nominati dall'Assemblea, sulla base di candidature, presentate dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 16 VERIFICA DELLE CANDIDATURE E PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VOTO**

Le candidature depositate senza l'osservanza dei termini e delle modalità prescritte dalle disposizioni che precedono sono dichiarate inammissibili dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare tempestiva e motivata comunicazione scritta all'interessato la cui candidatura è inammissibile.

Verificate le condizioni di ammissibilità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione curerà che vengano predisposte le schede di voto – secondo un modello uniforme e comunque distinte per le elezioni per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale.

Inoltre:

- A. su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni per il Consiglio di Amministrazione saranno riportate tutte le liste di candidati, elencate in ordine di presentazione;
- B. su ciascuna scheda da utilizzare per le votazioni del Collegio Sindacale saranno indicati i nominativi dei candidati, elencati in ordine di presentazione delle relative candidature.

Ogni scheda sarà previamente vistata da due componenti del Collegio Sindacale.

Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o apposizioni di segni o scritte né è possibile aggiungere alcun nominativo alla lista dei candidati, pena l'annullamento del voto.

## **CAPO V - MODALITA' DI VOTAZIONE**

### **ART. 17 VOTAZIONE PALESE**

A norma dell'art. 29 dello Statuto *“le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta, a maggioranza e con voto palese, di procedere alla nomina mediante voto palese”*.

Lo scrutinio palese avviene per alzata di mano, con prova e controprova. Coloro che intendono votare contro o astenersi devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'Assemblea per la verbalizzazione ai fini della legittimazione all'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento.

### **ART. 18 VOTAZIONE SULLE CARICHE SOCIALI, CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Qualora su proposta del Presidente l'Assemblea deliberi di procedere con la votazione palese anche per la nomina delle cariche sociali, le liste o i candidati vengono votati uno per volta secondo le modalità descritte nell'art. 17 del presente Regolamento.

Per la votazione a scrutinio segreto, valgono le regole di seguito indicate.

Il seggio per le votazioni viene aperto subito dopo l'illustrazione delle modalità di voto e viene chiuso all'orario comunicato all'Assemblea dal Presidente. Durante le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente sospende i lavori assembleari.

I Soci devono presentarsi al seggio muniti di documento di identità, della propria certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata all'Assemblea e degli eventuali biglietti di ammissione comprovanti eventuali deleghe e/o rappresentanze legali. Per ciascun organo sociale da eleggere, a ciascun Socio verranno consegnate tante schede quanti sono i voti che può esprimere sulla base della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, delle eventuali deleghe di voto e delle rappresentanze legali.

Il Consiglio di Amministrazione predispone le schede di votazione, distinte per ciascun organo sociale da eleggere, con l'indicazione dei cognomi e nomi dei candidati, preceduti da un quadratino da utilizzare per l'espressione di voto. I candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione della Banca saranno indicati in ordine alfabetico in testa alle diverse cariche in scadenza con l'indicazione *“proposto dal Consiglio di Amministrazione”*. I candidati proposti dai Soci saranno indicati, in ordine alfabetico, di seguito a quelli proposti dal Consiglio di

Amministrazione. Ciascun votante può esprimere, mediante apposizione di un segno di croce e a pena di invalidità della scheda:

- A. una sola preferenza – in favore di una delle liste presenti sulla scheda – per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
- B. un numero di preferenze non superiore al numero di posti da ricoprire, per l'elezione del Collegio Sindacale.

Ove non sia apposto alcun segno di scelta o nel caso in cui i segni di scelta non siano pari al numero dei posti da ricoprire la scheda sarà dichiarata nulla.

Trascorso il termine di tempo per la votazione, viene effettuato lo scrutinio. In caso di discordanze o contestazioni circa la validità di schede deciderà il Presidente dell'Assemblea, sentito il parere degli Scrutatori.

Ultimato lo spoglio delle schede, gli Scrutatori provvederanno al computo finale dei voti, riportando su apposito prospetto riepilogativo i risultati dello spoglio. Esaurito lo scrutinio il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario, dichiarerà all'Assemblea i risultati della votazione e procederà alla proclamazione degli eletti.

Tra più candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale che abbiano raccolto lo stesso numero di voti si intende eletto il più anziano di età. Nell'ipotesi in cui più liste presentate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione raccolgano lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno avuto lo stesso numero di voti.

Esaurita tale fase, il Presidente prosegue i lavori assembleari.

## **CAPO VI – CHIUSURA DEI LAVORI**

### **ART. 19 CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI**

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta assembleare.

### **ART. 20 VERBALIZZAZIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI**

Il verbale dei lavori assembleari è redatto dopo la conclusione dei lavori assembleari anche nelle giornate successive a quella della riunione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa applicabile.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico, e dagli scrutatori, nonché divulgato nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 21 NORME FINALI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Le modifiche hanno efficacia a decorrere dalla prima Assemblea successiva.